

**CAPITOLATO/SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DA CALCIO**  
**SITO IN FRAZIONE CUCCURANO**

---

**ART. 1 – OGGETTO**

In base alla presente convenzione il Comune di Fano affida in concessione, ai sensi art. 13, punto B.1) del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.225/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.87/2018 e da ultimo revisionato con Deliberazione Consiliare n. 229 del 22/12/2022, a \_\_\_\_\_ l'impianto sportivo comunale da calcio, privo di rilevanza economica, sito in Fano, frazione Cuccurano, Via Flaminia sn, identificato al catasto terreni al Foglio 85, Particella 344.

Nello specifico il complesso sportivo è costituito da:

- un campo da calcio a 11 in erba naturale;
- un campo sintetico di calcio a 8;
- spogliatoi;
- tutte le attrezzature, locali, servizi e pertinenze anche esterne della struttura.

Sono esclusi dal servizio i vecchi spogliatoi per i quali, non essendo più gli stessi al servizio dell'impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare un riutilizzo di pubblica utilità.

**ART. 2 – DURATA**

La durata dell'affidamento in concessione è stabilito in anni 3 (tre) decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ a seguito dell'aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.

La durata può essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di miglioria di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, inclusi gli interventi di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito dell'affidamento in concessione.

**ART. 3 – OBBLIGHI E DIRITTI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza dell'impianto sportivo, strutture annesse e delle relative pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali dell'impianto di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel loro interno l'attività sportiva, compatibilmente con le finalità del presente affidamento.

Il gestore è tenuto:

- a salvaguardare il patrimonio comunale;
- ad utilizzare e far utilizzare l'impianto compatibilmente con le finalità per le quali è stato concesso e in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e col regolamento comunale in materia. In ogni caso, il concessionario vigila ed è responsabile delle attività sportive che vengono effettuate in relazione agli standard di sicurezza e tecnico-sportivi;
- a garantire l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- a controllare che l'accesso da parte dei fruitori avvenga nel rispetto della normativa vigente, del regolamento comunale e delle indicazioni della Giunta comunale anche in ordine agli orari di apertura e chiusura dell'impianto e

alle tariffe applicabili;

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- a provvedere alla voltura/subentro, a propria cura e spese, delle utenze ed assumere a proprio carico le spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono);
- a provvedere, assumendone a proprio carico le relative spese, alla manutenzione ordinaria dell'intera struttura, dei terreni di gioco e delle aree verdi, segnalando al Comune eventuali criticità, come meglio specificato al successivo art.4;
- a controllare e mantenere l'efficienza energetica degli impianti termici (caldaia, quadro elettrico), rispettando gli adempimenti legislativi in materia, con obbligo di informare il Comune di ogni eventuale difformità, anche sopravvenuta, mediante nota scritta;
- a provvedere, con propri addetti, ad adeguata pulizia, assumendo a proprio carico le spese per i prodotti e il materiale di pulizia;
- a presentare all'Ufficio Sport entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente e/o altri documenti contabili;
- a presentare all'Ufficio Sport, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una rendicontazione della gestione comprensiva di relazione sulle attività di manutenzione ordinaria posta in essere nell'anno precedente, con indicazione dei relativi costi ed una programmazione delle attività di manutenzione ordinaria da porre in essere nell'anno corrente;
- a corrispondere all'Amministrazione Comunale il canone annuo complessivo per i due campi sportivi di € 200,00 IVA esclusa (€ 100,00 IVA esclusa per ciascun campo). Tale importo è determinato e/o modificato dalla Giunta Comunale;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato, durante l'attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica. La responsabilità dell'affidatario dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune;
- al rispetto degli obblighi dettati dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. e/o i. in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori che degli utenti, quali, in via esemplificativa, la presenza e l'efficienza di presidi essenziali in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e di antincendio, anche con designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed all'evacuazione, la presenza di almeno una persona durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, l'acquisto di presidi medico-chirurgici e defibrillatore per il pronto soccorso, in ossequio alla vigente normativa, la manutenzione dei presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio); in ogni caso l'affidatario è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti la gestione dell'impianto affidato, con particolare riferimento alla medicina dello sport, alla tutela sanitaria delle attività sportive, alle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e spettacoli pubblici;
- a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), dotando l'impianto, a proprie spese, di defibrillatore, formando il personale addetto all'uso di tale attrezzatura, garantendo con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo dell'impianto in proprio. Per le ore di utilizzo dell'impianto da parte di altre società sportive l'affidatario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura ed il personale specializzato all'uso del defibrillatore;
- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Sport e Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività;
- a consentire ai dipendenti comunali l'accesso agli impianti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al fine di esercitare il controllo sul funzionamento dell'attività di gestione e/o atti di ispezione e di verifica, anche con riferimento al livello di manutenzione ordinaria;
- a non sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il gestore ha il diritto :

- ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi, come deliberate

dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 265/1997 s.m.i. e n.37/2009, fatte salve successive modifiche;  
- ai proventi derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.

Le tariffe per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

Gli introiti dovranno coprire esclusivamente i costi di gestione e, nel caso in cui fossero superiori, dovranno essere in ogni caso destinati alla promozione dell'attività sportiva.

I criteri di utilizzazione e assegnazione degli spazi orari degli impianti sono concordati dal soggetto gestore con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

L'affidatario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria ai sensi dell'art.3, lett. a), D.P.R. 380/2001, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto. Sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti quelli delineati nell'art. 8 del vigente regolamento edilizio comunale, nonché tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica, in particolare:

**a.** imbiancatura e tinteggiatura, ogni qual volta se ne presenti la necessità, di tutti i locali (spogliatoi, bagni, docce ecc..) e servizi e, comunque, almeno una volta in vigenza del contratto;

**b.** manutenzione e riparazione dell'impianto idraulico (doccioni e rubinetterie in genere) compresa la pulizia e la sostituzione dei terminali erogatori dell'impianto idrico sanitario;

**c.** verniciatura e manutenzione di tutti gli infissi degli spogliatoi e delle altre eventuali costruzioni facenti parte del complesso sportivo, ivi compresa la sostituzione dei vetri rotti e/o sconnessi;

**d.** manutenzione e ripristino della tracciatura del campo di gioco; taglio dell'erba del campo da gioco e/o cura del manto sintetico dei campi di gioco, con cadenze periodiche e regolari, anche mediante azioni di ripristino di eventuali buche e/o sconnessioni del piano di gioco; sostituzione e/o ripristino di reti delle porte da gioco;

**e.** pulizia interna ed esterna dell'area sportiva;

**f.** manutenzione degli arredi, infissi, recinzioni interne ed esterne al campo, cancelli ed ogni altro elemento che si trovi nell'impianto al momento della presa in carico;

**g.** sostituzione delle lampade, plafoniere e simili per quanto riguarda i locali al chiuso;

**h.** mantenimento in efficienza dell'impianto di smaltimento acque reflue, compresa la pulizia delle fosse biologiche, ove presenti;

**i.** manutenzione e pulizia del verde ricompreso anche nelle aree esterne limitrofe rispetto alla zona sportiva e di stazionamento del pubblico; la manutenzione suddetta consiste in:

1. falciatura dell'erba, eliminazione della vegetazione infestante (scerbatura) ed eventuale ripristino del manto erboso nella parti deteriorate;
2. annaffiatura e concimatura periodica dello stesso ;
3. potatura siepi ed arbusti, spollonature di alberi e arbusti; taglio dei rami secchi, rotti o malati, eliminazione delle giovani piante disseccate;
4. potature di allevamento di giovani piante; rinalzo e ripristino della verticalità degli alberi giovani; controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi quando necessario;
5. spalcature (conifere) e potature di alberi e arbusti applicando in conformità con le indicazioni dell'Ufficio comunale preposto;
6. irrigazioni di soccorso o di allevamento;
7. messa a dimora di nuove essenze arbustive e floristiche; abbattimenti e sostituzioni di alberi o arbusti
8. smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
9. manutenzione degli impianti di irrigazione se presenti;
10. sostenimento delle spese per l'acqua e l'energia elettrica necessaria all'assolvimento degli obblighi di cui ai punti precedenti.

Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nell'elenco descrittivo di cui al precedente punto i.) saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nella presente convenzione.

Qualora il gestore installi, presso l'impianto sportivo in argomento e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, tribune e/o, in generale, arredi da gioco sarà tenuto ad occuparsi della relativa manutenzione, nonché a provvedere al collaudo, se necessario, al fine di garantire e mantenere inalterata la relativa fruibilità e il perfetto stato. Al termine della convenzione, il gestore dovrà rimuovere quanto dallo stesso installato, fatta salva diversa volontà delle parti.

#### **ART. 5 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Comune di Fano assume a suo carico l'onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione di natura straordinaria (purché non causate da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria) necessari alla cura e

conservazione della struttura e degli spazi di pertinenza, ai quali provvederà compatibilmente e secondo le proprie disponibilità di bilancio e secondo i propri obiettivi strategici.

Restano esclusi tutti gli interventi su strutture e impianti derivanti dal non corretto uso, da atti vandalici o da cause imputabili esclusivamente al Gestore o all'utenza.

Le manutenzioni straordinarie verranno effettuate dall'Amministrazione comunale a proprie spese esclusivamente quando se ne ravvisi la necessità e l'indispensabilità. Considerato che eventuali incurie nella manutenzione ordinaria rendono più frequente la necessità di interventi straordinari sarà facoltà di questa Amministrazione effettuare sopralluoghi per verificare l'esecuzione costante di una corretta manutenzione ordinaria, con facoltà dell'Amministrazione stessa di impartire al gestore disposizioni tecniche cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. Al fine di definire quando un intervento esuli dalla ordinarietà della manutenzione e quindi a carico dell'Amministrazione, si demanda, caso per caso, a valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO**

L'Amministrazione Comunale erogherà al gestore, con cadenza semestrale, per tutta la durata della convenzione, un corrispettivo finanziario annuo di € \_\_\_\_\_ oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo per il triennio di € \_\_\_\_\_ IVA inclusa, con imputazione al Cap. 0601.13.370 ai rispettivi impegni di spesa.

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, si richiede l'emissione di apposita fattura che dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica, indicando:

- il Codice IPA del Comune di Fano **UFUD0S**;
- il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment" ex Legge 398/1991;
- la determinazione dirigenziale con cui è stato assunto l'impegno di spesa e il numero dell'impegno di spesa;

L'Ufficio Sport provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Il gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Ufficio Sport o entro il diverso termine da quest'ultimo indicato, un canone annuo di € 200,00 oltre all'IVA di legge (€ 100,00 IVA esclusa per ciascun campo).

#### **ART. 7 – ASSEGNAZIONE SPAZI**

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 16 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 25% e sino al 75% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 75%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 25% qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 1 luglio e non oltre il 15 agosto di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione.

#### **ART. 8 – TARIFFE ORARIE**

Le tariffe d'uso dell'impianto affidato in gestione sono state determinate dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 265/1997 s.m.i. e n.37/2009. Le tariffe sono determinate e/o modificabili con atto della Giunta comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano al gestore, il quale è tenuto a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto affidato in gestione, ferme restando le disposizioni di cui all'art.24 del vigente regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

#### **ART. 9 – CAUZIONE**

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di € **2.000,00** a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o mediante deposito presso la tesoreria.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del gestore, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura RCT/RCO per eventuali danni a Terzi e/o prestatori d'opera di primaria compagnia assicuratrice con massimale assicurato non inferiore ad € **1.000.000,00** unico con onere del concessionario stesso di presentare rinnovo o proroga della stessa sino al termine del presente contratto. La copertura assicurativa stipulata dal gestore dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe.

Il gestore, inoltre, è tenuto a produrre al Comune di Fano le quietanze relative alla polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

Resta inteso che la presente non costituisce limite di responsabilità del concessionario. Pertanto per quanto non coperto da detta polizza o per danni di importi superiori a tali massimale resta comunque unico responsabile il Concessionario.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

#### **ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, il Comune può risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nel caso di mancato adempimento da parte del gestore degli obblighi previsti in capo allo stesso dal presente contratto, con conseguente immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi.

Il gestore, consapevole del Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Fano, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7<sup>a</sup> conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di recedere dal presente contratto.

Resta salva ed impreviudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

#### **ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Fano, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, Via San Francesco d'Assisi n. 76, P.IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per lo svolgimento della procedura di gara per consentire la sottoscrizione del contratto;

- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal Capo III del GDPR (artt. 15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale, fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato Capo III del GDPR. Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente del Settore 1° Risorse Umane e Tecnologiche – U.O. Sport.

#### **ART. 14 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE**

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N° .....  
 Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FANO

*F.to*

L'AFFIDATARIO

*F.to* .....